

Sostegni bis

Gli aiuti all'economia

Le Sintesi del Sole



Tax credit locazioni
Bonus affitti da calcolare
sul calo medio mensile - p.28

Prestiti
Per Pmi e professionisti
moratoria non sol sui mutui - p.30



Il nuovo fondo perduto si moltiplica Più spazio agli esoneri contributivi

Le misure per la ripresa. Corsa a ostacoli per il contributo a «conguaglio» per cui sarà necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Unione europea e che obbligherà ad anticipare la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre

Giovanni Parente
Matteo Prioschi

Un nuovo set di aiuti per le partite Iva che si declinano, tra gli altri, ancora con i contributi a fondo perduto in una prospettiva di maggiore attenzione ai costi fissi ma anche agli esoneri di natura contributiva. L'obiettivo del decreto Sostegni-bis è accompagnare le attività economiche e professionali nella fase del progressivo venir meno delle restrizioni di pari passo con l'estensione della copertura vaccinale anti-Covid. A cominciare dai contributi a fondo perduto che, secondo l'ultima bozza circolata, questa volta provano a garantire qualche agglustamento in più (come spiegato anche nelle pagine successive).

In primo luogo ci sono gli aiuti «automatici» per i quali hanno (o avranno) ricevuto i contributi del decreto Sostegni-1, i cui termini di richiesta scadono il 28 maggio, e saranno anche dello stesso importo e nella stessa modalità prescelta (accredito su conto corrente o credito d'imposta).

Un altro filone è invece rappresentato dai contributi «alternativi» ma collegato a un calo di fatturato calcolato su un arco temporale differente: per accedere sarà necessario non aver superato i 110 milioni di euro di ricavi nel 2019 (il secondo anno precedente l'entrata in vigore della nuova misura) e aver registrato una riduzione di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al suo interno, però, vanno distinte due situazioni che cambiano l'impatto dell'aiuto a seconda che siano stati chiesti i sostegni del Dl 41/2021 con la possibilità di ottenere un'integrazione o non sia stata presentata la domanda.

L'ultimo filone dei contributi «a conguaglio» terrà conto del peggioramento del risultato economico d'esercizio e dei ristoranti e sostegni già erogati nel 2020 e nel 2021. Ma qui la partita si complica. A cominciare dal fatto che la percentuale dovrà essere definita da un decreto Mef che potrà diventare operativo solo dopo aver incassato l'ok della Commissione Ue.

Ma non solo perché la richiesta e l'ottenimento di questo contributo a «conguaglio» rischia di stravolgere l'organizzazione degli studi professionali, visto che richiede l'anticipo al 10 settembre (rispetto alla scadenza del 30 novembre) della trasmissione telematica del modello Redditi: un anticipo su cui c'è stata già una levata di scudi di commercialisti e altri intermediari abilitati (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 maggio). Con un ulteriore onere rappresentato dall'autodichiarazione del rispetto di condizioni e limiti imposti dalla Ue sugli aiuti di Stato per l'emergenza coronavirus.

Nel composito mosaico misure del decreto Sostegni-bis c'è anche il tentativo di aiuti che intervengono sui cosiddetti costi fissi sopportati da imprese e più in generale dalle attività economiche. Tra questi va segnalata una riproposizione del valore complessivo di 1,8 miliardi del tax credit affitti commerciali: da un lato, il bonus viene esteso ai canoni dei mesi da gennaio a maggio 2021; dall'altro, per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator l'agevolazione si amplia fino a luglio 2021.

Tuttavia, come anticipato, nel decreto Sostegni-bis c'è anche altro. Si interviene sul reddito di ultima istanza previsto dall'articolo 44 del Dl 18/2020 con cui è stato istituito un fondo per il reddito di ultima istanza tramite cui è stato poi erogato un contributo a fondo perduto ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate.

Viene precisato che eventuali importi integrativi del reddito, a titolo di invalidità e di natura previdenziale, erogati direttamente dalle Casse ai beneficiari del contributo sono equi-

parati al contributo stesso, quindi esenti dal reddito. Inoltre vengono riaperti i termini per presentare la domanda al contributo alimentato con il fondo per il reddito di ultima istanza erogate dalle Casse a titolo di invalidità possano ora accedere anche all'indennità del reddito di ultima istanza, fino all'esaurimento del budget aggiuntivo di 8,5 milioni di euro, assegnato appositamente dal decreto Sostegni-bis. Attualmente l'articolo 31 del Dl 18/2020 consente la cumulabilità dell'indennità dell'articolo 44 con l'assegno ordinario di invalidità, ma non espressamente in eventuali ulteriori erogazioni effettuate dalle Casse di previdenza.

I datori di lavoro privati di commercio, turismo e stabilimenti termali dalla data di entrata in vigore del decreto legge beneficiano di un esonero dei contributi previdenziali a loro carico pari al doppio delle ore di ammortizzatori sociali fruiti a gennaio, febbraio, marzo 2021. L'esonero è fruibile entro il 31 dicembre e per come è scritta la bozza del decreto, a differenza di precedenti agevolazioni analoghe sembra essere automatico. Infatti non è prevista la presentazione di una domanda da parte degli interessati. Così come non c'è incompatibilità con l'ulteriore fruizione di ammortizzatori sociali. In compenso chi beneficia dell'esonero, secondo il testo finora circolato, non potrà licenziare fino al 31 dicembre. In caso contrario perderà l'agevolazione e non potrà nemmeno chiedere gli ammortizzatori sociali del decreto legge 41/2021.

Esistono contributi anche per le filiere agricole dei settori agricolo e vitivinicolo, per le aziende produttrici di vino e birra, nonché per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni. In questo caso, però, lo sconto riguarda la contribuzione previdenziale e assistenziale (escluso premi e contributi Inaf) dovuta a febbraio 2021.

GLI INTERVENTI

Fondo perduto
I contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 1 della legge Sostegni-bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi di euro. La quota principale, da 8 miliardi, è destinata all'aiuto «automatico» per chi è destinatario di quanto già previsto dal decreto legge Sostegni-1. Al secondo tipo di erogazione, correlata al calo di fatturato nei dodici mesi dal 1° aprile 2020 rispetto ai dodici precedenti, sono destinati 3,4 miliardi. Quattro miliardi sono disponibili per il terzo tipo di contributo a fondo perduto, destinato a chi ha avuto un calo di fatturato tra 2020 e 2019, ma tenuto conto degli aiuti già ricevuti

30% in favore di imprese, professionisti ed enti non commerciali. Viene estesa di tre mesi la fruibilità per agenzie di viaggio, tour operator, imprese turistico-ricettive

Taglio della Tari
Ammonta a 600 milioni di euro la dote a disposizione dei Comuni per ridurre la Tari delle utenze non domestiche che hanno subito gli effetti negativi dell'epidemia

Sanificazione
Vale 200 milioni di euro il rinnovato credito d'imposta a cui si può accedere a fronte delle spese sostenute per l'attività di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuali contro il Covid-19

La moratoria
Spetta alle imprese attivarsi per richiedere agli istituti di credito la proroga al 31 dicembre 2021 delle moratorie in essere sui finanziamenti bancari, ma solo per la quota capitale; gli interessi dovranno essere corrisposti. L'articolo 16 della bozza di decreto Sostegni-bis disciplina la proroga della moratoria per le piccole e medie imprese ex articolo 56 del Dl 18/2020 (cosiddetto Cura Italia): un intervento atteso per disinnesco il rischio di una ondata di inadempimenti che avrebbe determinato un notevole incremento del default. Non è una proroga di quanto già ad oggi richiesto; conseguentemente, non sarà possibile una nuova moratoria per i finanziamenti (anche garantiti) pur se erogati prima della data del 31 gennaio 2021

Agriturismi, vini e birra
Vale 72,5 milioni di euro l'esonero contributivo per le aziende delle filiere agricole del comparto agricolo e di quello vitivinicolo (inclusa la produzione di birra) nonché per imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Tax credit locazioni
Viene riproposta l'agevolazione per l'affitto di immobili uno non abitativo e per l'affitto d'azienda con misura invariata, pari al 60 o al

Aziende innovative DETASSATI PLUSVALENZE REINVESTITE E CAPITAL GAIN

di Luca Galani

Tirisi di agevolazioni per le persone fisiche che realizzano plusvalenze dagli investimenti in capitale di start up e Pmi innovative. La bozza del decreto Sostegni-bis introduce l'esenzione da tassazione del capital gain conseguiti cedendo partecipazioni detenute in società innovative a seguito di aumenti di capitale effettuati fino al 2025. Esenti anche le plusvalenze che le persone fisiche reinvestono, entro un anno, in aumenti di capitale di società appartenenti a queste categorie. Le misure sono soggette alla nulla osta della Commissione Ue.

Il Dl riapre il cantiere delle agevolazioni per gli investimenti in società start up innovative (articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012) o Pmi innovative (articolo 4 del Dl 3/2015) affiancando all'incentivo alla capitalizzazione attualmente previsto (detrazione di imposta per le somme versate), l'esenzione del capital gain realizzato dalla successiva vendita delle quote.

Viene introdotta un'esenzione delle plusvalenze realizzate, da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, attraverso la cessione di azioni o quote di start up e Pmi innovative che presentano due requisiti. Innanzitutto, deve trattarsi di partecipazioni che sono state acquisite dal cedente mediante sottoscrizione di capitale sociale in un periodo temporale che sarà individuato all'interno del quinquennio 2021-2025. In secondo luogo, la partecipazione deve essere detenuta, al momento della cessione, da almeno tre anni. Nel caso di vendite di parte del pacchetto posseduto, per individuare il periodo di possesso si applicherà il metodo LIFO previsto dal comma 1-bis dell'articolo 67 del Tuir.

Per l'applicazione del regime di esenzione si fa riferimento agli articoli 29 e 29-bis del Dl 179/2012 (start up) e all'articolo 4, commi 9 e 9-ter del Dl 3/2015 (Pmi). La nozione di investimento agevolato è disciplinata dall'articolo 3 del Dl 7 maggio 2019. Il decreto stabilisce che le detrazioni Ivi previste si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e a riserva sovraprezzo anche a seguito di conversione di obbligazioni. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, a eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni e da prestazioni diverse da quelle previste dall'articolo 27 del Dl 179/2012.

Il decreto sostegni prevede, infine, l'esenzione per ogni capital gain realizzato da persone fisiche qualora, e nella misura in cui, esso sia reinvestito, entro un anno dal realizzato, sottoscrivendo capitale sociale di start up e Pmi innovative non oltre il 2025.

Sostegni bis Gli aiuti all'economia

10 milioni

TAX CREDIT LOCAZIONI

La misura resta invariata rispetto alla precedente versione, 60% o 30% a seconda dei casi. Per accedere alla proroga è anzitutto necessario aver ottenuto ricavi o compensi non oltre 10 milioni secondo periodo d'imposta precedente il 2021 (quindi

ordinariamente nel 2019). Inoltre, l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al periodo tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020

Bonus affitti da calcolare sul calo medio mensile

Tax credit locazioni. Per imprese, professionisti ed enti non commerciali proroga da gennaio a maggio 2021. Fino a luglio nel settore turismo

Gian Paolo Ranocchi

Estensione e la proroga del tax credit locazioni di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda disciplinata dall'articolo 4 della bozza di decreto Sostegni bis muove su due direttrici.

Per le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali l'estensione si applica per i mesi da gennaio a maggio 2021. La misura del bonus resta invariata: 60% o 30% a seconda dei casi. I presupposti per accedere al tax credit per questo nuovo periodo sono: aver ottenuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d'imposta precedente il 2021 (quindi ordinariamente nel 2019); presentare un ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore di almeno il 30% rispetto alle speculari date relative al periodo tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Sul requisito dell'esistenza del calo di fatturato minimo vi sono alcune considerazioni da fare. Innanzi, si abbandona la regola della verifica del requisito del calo minimo sullo specifico mese agevolato di riferimento. Il comma 5 dell'articolo 28 del Dl 34/2020 prevede infatti che il credito compete a condizione che i soggetti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Per l'accesso al bonus locazioni 2021, invece, rileva il calo minimo medio mensile, peraltro ridotto al 30%, calcolato sull'intero periodo di riferimento. Rispetto a questo parametro generale, quindi, c'è il via libera al tax credit locazioni su tutte e cinque le nuove mensilità agevolate. Un secondo aspetto attiene al periodo di riferimento per la verifica del calo minimo. Nella prima bozza del Dl era previsto che si dovesse assumere il fatturato dell'anno 2020 da contrapporre a quello del 2019. Nella versione definitiva si è deciso (opportunamente) di richiederne il riscontro su quello che viene definito "anno pandemico" e quindi il periodo 1° aprile 2020-31

marzo 2021 da contrapporre allo speculare periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. In questo modo è possibile avere una verifica più precisa degli effetti negativi della pandemia sui volumi delle operazioni attive poste in essere dalle partite Iva interessate. Per gli enti non commerciali con sola attività istituzionale il monitoraggio del calo di fatturato non è necessario.

Viene precisato che il credito d'imposta spetta comunque anche in assenza dei requisiti del calo di fatturato per le neo attività, intendendo per tali i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, salvo che non si sia in presenza di un soggetto che di fatto ha proseguito l'attività preesistente secondo le indicazioni che le Entrate hanno dato nelle circolari 15/2020 e 22/2020. Non sono stati previsti, invece, esoneri al monitoraggio del calo del fatturato per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il Sostegni bis proroga il periodo di fruibilità del bonus di tre mesi fino al 31 luglio 2021 intervenendo sul comma 5 dell'articolo 28 del Dl 34/2020. Questa disposizione subordina l'accesso al bonus alla condizione che per il fruitore vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Sarebbe quindi derivante che per questi contribuenti non si debba verificare il calo medio mensile del 30% di fatturato e corrispettivi sull'anno pandemico, ma continuare a riscontrare il calo minimo del 50% "mese su mese" con le regole del citato articolo 28 (volumi del mese 2019 contrapposti a quelli del corrispondente mese 2021). Un punto, questo, che andrebbe comunque chiarito. L'articolo 4 del Dl Sostegni bis, infine, prevede che l'estensione del tax credit locazioni si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Commissione europea in tema di aiuti di Stato a sostegno dell'emergenza da Covid 19.

I punti chiave

1

LE CONDIZIONI I soggetti interessati

Il Tcd spetta a professionisti, imprese ed enti non commerciali. L'immobile deve essere destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale. Per gli enti non commerciali all'attività istituzionale. Non rileva la classificazione catastale, ma la destinazione d'uso effettiva

2

L'UTILIZZO La compensazione

Usò tipico è la compensazione dell'F24. Il credito può anche essere ceduto a terzi (locatore compreso) o utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi. Per le Entrate, il Tcd maturava solo dopo il pagamento dei canoni e nel caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone per la locazione immobiliare o del 70% per la locazione d'azienda



Tari per utenze non domestiche: 600 milioni per sconti comunali

Tassa rifiuti

Luigi Lovecchio

Vi libera al fondo statale per i comuni che vorranno disporre agevolazioni Tari per le utenze non domestiche colpite dall'emergenza epidemiologica.

La bozza di decreto Sostegni bis stanziava un contributo pari complessivamente a 600 milioni di euro, espressamente finalizzato al riconoscimento di riduzioni del prelievo sui rifiuti per l'anno in corso, sia ai fini della Tari/tributo, sia nei riguardi della «Tari puntuale». La misura era attesa e urgente, in vista della scadenza delle tariffe 2021, previsto per il 30 giugno, tanto più che Arera ha ritenuto di non riproporre i meccanismi correttivi del metodo normalizzato approvati per il 2020.

Al riguardo, si ricorda che, con riferimento alle tariffe dell'anno scorso, Arera ha approvato dei criteri di rettifica delle tariffe delle utenze non domestiche, consistenti nel riconoscere riduzioni della quota variabile della Tari, in proporzione ai giorni di chiusura degli esercizi commerciali. Il metodo così adottato, peraltro, si risolveva nel far ricadere sugli altri utenti del servizio il costo relativo al finanziamento di tali riduzioni. In proposito, non è superfluo segnalare come la disciplina di riferimento del prelievo disponga che le riduzioni collegate a una minore produttività di rifiuti si "auto-finanziano" all'interno del costo del servizio mentre le agevolazioni ascrivibili a ragioni di carattere economico e sociale devono essere finanziate con risorse del bilancio comunale.

Sempre in linea generale, si evidenzia come, in base all'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013, i comuni possano liberamente decidere agevolazioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle di legge, a condizione che le stesse non siano poste

a carico degli utenti del servizio.

Come detto, per l'anno corrente Arera non ha autorizzato alcuna variazione al metodo tariffario, ponendo così il problema del reperimento dei fondi ai comuni che intendessero accordare comunque delle agevolazioni agli operatori economici. A stretto rigore, infatti, trattandosi di riduzioni estranee al metodo normalizzato, di cui al Dpr 158/1999, le stesse dovrebbero trovare copertura nel bilancio. A tale scopo, dunque, il decreto Sostegni bis contiene una previsione che istituisce un fondo destinato specificamente a finanziare agevolazioni dedicate alle sole utenze non domestiche penalizzate dalla pandemia.

Con decreto del ministero dell'Interno, adottato di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni, sono inoltre stabiliti gli importi assegnati ai singoli comuni. Gli ammontari rinvengono dall'applicazione dei criteri indicati nel decreto dell'Interno 59033/2021.

I Comuni sono liberi di determinare i parametri di riferimento per individuare le imprese beneficiarie di tali aiuti, senza che il precedente della correzione Arera sia in alcun modo vincolante allo scopo. Sotto il profilo delle tipologie di riduzioni, potranno dunque essere concesse agevolazioni tanto sulla parte variabile che sulla quota fissa di tariffa.

Dal lato della identificazione dei destinatari delle riduzioni, il criterio più semplice potrebbe essere quello di rapportarle ai giorni di chiusura dell'esercizio e/o a quelli di apertura condizionata dello stesso (si pensi ad esempio all'obbligo di svolgere il servizio all'aperto imposto ai ristoranti).

Potrebbero altresì introdursi criteri collegati al calo del fatturato almeno pari al 30%, da comunicarsi con apposita domanda da parte del contribuente. Si ritiene, ad ogni buon conto, che l'agevolazione dovrebbe essere applicata per il primo semestre del 2021, auspicando la fine delle restrizioni per la seconda parte dell'anno.

PICCOLE IMPRESE

Bollette, taglio dei costi fissi anche a luglio

Taglio dei costi fissi delle bollette anche nel mese di luglio. La bozza del decreto Sostegni bis allunga di un mese la vita di una misura del Dl 41/2021. Si tratta di un'agevolazione a favore delle utenze elettriche di piccoli esercizi commerciali, artigiani e professionisti. Per loro era già previsto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) adottasse, per i mesi di aprile, maggio e giugno, provvedimenti «finalizzati alla riduzione della spesa sostenuta in bolletta elettrica». Oggetto degli interventi sono le voci identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema».

L'obiettivo è che sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo. Inoltre, per le sole utenze con potenza superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci non deve superare quella che, «in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW». Questi interventi arrivavano alla fine di giugno. Saranno prorogati per tutto luglio con una spesa di 150 milioni.

—G.L.

Sanificazione, credito di imposta fino a 60mila euro

Dpi

Gianluca Dan

Nel decreto Sostegni-bis è contenuta una variante del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Dpi). La finalità, uguale a quella del precedente tax credit sanificazione disciplinato dall'articolo 125 del decreto legge 34/2020, è favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

In base alla bozza del Dl, il nuovo credito d'imposta spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Beneficiari sono le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo previsto dall'articolo 13-quater, comma 4, del Dl 34/2019. Spetta quindi anche ai privati proprietari di un immobile, agevolati pure nella precedente versione, utilizzato per affitti brevi, quali le case vacanze, i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale o le altre unità abitative ammobiliate a uso turistico.

Il credito d'imposta massimo è di 60mila euro (corrispondente a spese non superiori a 200mila euro) per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021. Sono agevolabili le spese sostenute per:

- 1 la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività e degli strumenti utilizzati;
- 2 la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività esercitate dai soggetti beneficiari;
- 3 l'acquisto di Dpi, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- 4 l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- 5 l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai Dpi, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- 6 l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per le modalità di applicazione e di fruizione si dovrà il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

Il nuovo tax credit sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24. Non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap e non si applicano i limiti del quadro RU (250mila euro) e quello per la compensazione orizzontale (limite elevato a 2 milioni dal Dl Sostegni-bis).

Sostegni bis Gli aiuti all'economia

3 giugno

IN EDICOLA CON IL SOLE
Giovedì 3 giugno il focus di 16 pagine con tutte le novità del decreto legge Sostegni bis per le imprese, i professionisti e il lavoro: come ottenere gli sconti sui costi fissi, le misure per favorire l'accesso alla liquidità, i rinvii della riscossione, il potenziamento dei

contratti di espansione e le regole per il contratto di rioccupazione. Con gli esempi di calcolo del contributo a fondo perduto e gli approfondimenti sugli aiuti al tessile, il bonus alberghi, le misure per l'internazionalizzazione e l'Ace, e le novità del contratto di rioccupazione

Il quadro completo

Il contributo automatico

Il decreto Sostegni bis (articolo 1, commi da 1 a 4) prevede un contributo automatico, pari al 100% di quello già ricevuto, spettante ai contribuenti che hanno fruito del bonus previsto dal primo decreto Sostegni (Dl 41/2021), in tutto e per tutto uguale al primo. Il contributo è pari al 100% (quindi spetta lo stesso ammontare) rispetto al primo previsto, con i minimi stabiliti pari a 1.000 euro per le ditte individuali e a 2.000 euro per gli altri. In questo caso sembra proprio che, così come avvenne con i decreti Ristori di fine 2020, per i codici Ateco all'epoca designati si debba solamente attendere l'accredito del contributo (per i contribuenti che avevano scelto questa alternativa) o la possibilità di utilizzare il bonus in compensazione (F24)

Nuovo riferimento temporale

La seconda ipotesi di contributi a fondo perduto previsti (commi da 5 a 9) consiste in una sorta di possibile integrazione alla prima. Essa si applica con gli stessi principi previsti dal primo «Cfp Sostegni». Riguarda sempre gli stessi beneficiari del primo contributo a fondo perduto, che avranno però la possibilità di vedere incrementato l'accredito automatico già ricevuto, se dai conteggi derivanti utilizzando un diverso riferimento temporale (1° aprile 2020-31 marzo 2021 versus 1° aprile 2019-31 marzo 2020) risulta un surplus a loro favore. In questo caso sarà necessario presentare apposita istanza entro 60 giorni, dall'entrata in vigore di apposito provvedimento da parte dell'agenzia delle Entrate

Nuovi beneficiari

Il terzo blocco è riservato a chi non ha beneficiato del Cfp Sostegni 1 (e di quello previsto dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del Sostegni-bis). In questo caso si tratta dei soggetti che non presentavano un calo di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi tra il 2020 e il 2019 ed erano rimasti fuori dai Cfp «Sostegni», ma che rientrano in gioco slittando di tre mesi l'orizzonte temporale di riferimento (1° aprile 2020-31 marzo 2021 versus 1° aprile 2019-31 marzo 2020). Il contributo si applica con le seguenti percentuali: 90% per ricavi e compensi non oltre 100.000 euro; 70% tra 100.000 e 400.000 euro; 50% tra 400.000 e 1 milione di euro; 40% nella fascia tra 1 e 5 milioni di euro; 30 per cento nella fascia tra 5 e 10 milioni di euro

Il conguaglio

L'ultimo contributo previsto, si applica qualora «il risultato economico di esercizio» (riferimento che dovrà meglio definito) dimostri un peggioramento tra il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello precedente di importo almeno pari a quello definito percentualmente con decreto Mef. A tale scostamento negativo verrà applicata una percentuale (sempre definita nel decreto), dopo che, tuttavia, nel calcolo sono stati defalcati i vari Cfp riconosciuti per effetto dei decreti Rilancio, Agosto, Ristori e Sostegni. Anche in questo caso è prevista la presentazione di una istanza telematica su modello predisposto dall'agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura.

Un aiuto extra misurato sul nuovo arco temporale

Integrazioni Surplus riconosciuto

La seconda possibilità di ottenere una nuova contribuzione è destinata ai soggetti che, modificando l'ambito temporale del calcolo di fatturato di riferimento con lo spostamento in avanti di tre mesi, individuano un importo spettante maggiore di quello determinato semplicemente come "copia" del contributo a fondo perduto "Sostegni 1". Per tagliare questo traguardo occorre una istanza (nel termine di 60 giorni dall'avvio della procedura telematica da parte delle Entrate), alla quale l'Agenzia non darà alcun seguito se dovesse far emergere un contributo spettante inferiore a quello liquidato (ai sensi dei commi da 1 a 4) sulla base degli stessi presupposti del Dl 41/2021. Laddove, invece, l'importo spettante si manifestasse superiore, per i soggetti che già si sono visti liquidare il "contributo-base" del comma 1, quest'ultimo viene scomputato dalla somma riconosciuta o utilizzabile come credito d'imposta in compensazione.

I requisiti essenziali per questa nuova forma di supporto finanziario sono quelli già noti: esclusione per i soggetti con partita Iva non attiva alla data dell'entrata in vigore del decreto, per gli enti pubblici e per i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir; esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione (con ricavi o proventi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d'imposta anteriore) ovvero titolarità di reddito agrario di cui all'articolo 52 del Tuir. L'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi in questo caso va calcolato nel due periodi 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e 1° aprile 2019-31 marzo 2020, e la condizione di accesso è superata se il primo parametro è inferiore al 30% rispetto al secondo, sempre facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni, secondo le regole ormai note per i vari Cfp che si sono succeduti. Per coloro che hanno beneficiato del contributo "Sostegni 1", l'ammontare di questo nuovo aiuto (nel limite di 50 mila euro e nel rispetto del Temporary Framework) è determinato applicando alla differenza tra i due parametri sopra visti le seguenti percentuali:

- 60% se i ricavi e compensi non superano i 100 mila euro;
- 50% nella fascia tra 100 mila e 400 mila euro;
- 40% nella fascia tra 400 mila e 1 milione di euro;
- 30% tra 1 e 5 milioni;
- 20% tra 5 e 10 milioni.

Come riferimento per i ricavi/compensi va sempre assunto il secondo periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti "solari"). Più alta la percentuale riconosciuta a chi non ha beneficiato del contributo a fondo perduto "Sostegni 1" (e di conseguenza anche del suo "sostegno" "Sostegni-bis"), che è così fissata:

- 90% se i ricavi e compensi sono non superiori a 100 mila euro;
- 70% nella fascia compresa tra 100 mila e 400 mila euro;
- 50% nella fascia compresa tra 400 mila e 1 milione di euro;
- 40% tra 1 e 5 milioni;
- 30% tra 5 e 10 milioni.

In quest'ultimo caso si tratta dei soggetti che, non presentando un calo di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi tra il 2020 ed il 2019, erano rimasti fuori dal contributo del "Sostegni 1", ma che rientrano in gioco slittando di tre mesi l'orizzonte temporale di riferimento.

Conguaglio a fine anno basato sul reddito

Scostamenti Modello da anticipare

I contribuenti titolari a ricevere i contributi "Sostegni" possono aspirare anche a un conguaglio aggiuntivo sulle varie contribuzioni percepite, qualora «il risultato economico di esercizio» mostri un peggioramento tra il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello precedente di importo almeno pari a quello definito percentualmente con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

A tale scostamento negativo verrà applicata una percentuale (sempre definita nel decreto), dopo che, tuttavia, nel calcolo sono stati defalcati i vari contributi a fondo perduto riconosciuti per effetto dei decreti Rilancio, Agosto, Ristori e Sostegni. Anche in questo caso è prevista la presentazione di una istanza telematica su modello predisposto dalle Entrate, entro 30 giorni dalla data d'avvio della procedura, che si baserà su specifici campi delle dichiarazioni dei redditi previsti da un provvedimento direttoriale di approvazione.

Con una previsione che non ha mancato di suscitare le prime critiche dal mondo professionale, la trasmissione dell'istanza è vincolata a un invio anticipato del modello Redditi, precisamente entro il 10 settembre 2021. A questa forma di conguaglio è destinata una quota di risorse erariali in parte fissa (4 mila milioni) e in parte variabile, pari a quanto stanziato ma non utilizzato con gli altri contributi previsti dai Ristori-bis.

Oltre al richiamo di gran parte della disciplina degli altri contributi descritti in questa pagina (tra cui il rispetto dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo Ue), il contributo a conguaglio presenta una peculiarità. Infatti, l'efficacia della misura è specificamente subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, secondo l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato. Ciò si deve al fatto che le caratteristiche per il suo riconoscimento non rispecchiano esattamente quella dettata dal Temporary Framework, per cui è necessaria una autorizzazione ad hoc, e non una semplice notifica agli Organi comunitari.

Peraltro, va segnalato che con un periodo aggiunto all'articolo 1, comma 14, del Dl 41/2021 viene esplicitamente introdotta una «autodichiarazione» con cui le imprese - destinatarie delle varie misure previste dal Quadro temporaneo Ue e introdotte dal nostro Paese nel 2020/2021 - devono attestare l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 2.1 del Quadro, tra cui il rispetto del limite complessivo degli 1,8 milioni di aiuti (750 mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 225 mila euro per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria di prodotti). Un adempimento in più di cui, per ora, non è dato conoscere le modalità e i termini di realizzazione, ma che, presumibilmente, verrà formalizzato con il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'articolo 1, comma 16, del Dl 41/2021. Decreto che ancora non ha visto la luce, anche in virtù del fatto che l'obbligo di versamento dell'eccedenza di risparmio trapassa sulle massime e stato appena rinviato al 30 settembre dall'articolo 101 del decreto Sostegni 1, commentato dalla Legge di conversione (si veda anche il comunicato stampa Mef87 del 30 aprile).

Il fondo perduto concede il bis in modo automatico

Le opzioni. Il decreto Sostegni bis moltiplica le modalità di calcolo del contributo a partire dalla replica di quelle previste dal Dl 41/2021 - Per le altre tipologie necessario un provvedimento delle Entrate

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli
Lorenzo Pegorin

Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 della bozza di decreto Sostegni bis (commi da 1 a 28) si fa in quattro. Il decreto prevede diverse soluzioni applicative a seconda delle casistiche che si potrebbero presentare in relazione a quattro ipotesi operative.

La prima soluzione (commi da 1 a 4) assegna un contributo automatico, pari al 100% di quello già ricevuto, spettante ai beneficiari della prima ora, ossia ai contribuenti che hanno fruito del bonus previsto dal primo decreto Sostegni (Dl 41/2021), in tutto e per tutto uguale al primo.

La seconda ipotesi (commi da 5 a 9) consiste in una sorta di possibile integrazione alla prima. Essa, si applica con i medesimi principi previsti dal primo contributo a fondo perduto Sostegni, riguarda sempre gli stessi beneficiari, che avranno però la possibilità di vedere incrementato l'accredito automatico già ricevuto, se dai conteggi derivanti utilizzando un diverso riferimento temporale (1° aprile 2020-31 marzo 2021 versus 1° aprile 2019-31 marzo 2020) risulta un surplus a loro favore. In questo caso sarà necessario presentare apposita istanza, da definirsi con provvedimento da parte dell'agenzia delle Entrate.

La terza soluzione (comma 10) spetta a chi non ha fruito del bonus sostegni di cui al decreto legge 41/2021 per la mancanza del requisito di accesso inerente al calo minimo mensile di fatturato su base annua e ora invece, assumendo i parametri per la verifica del calo minimo mensile sul nuovo periodo (1° aprile 2020-31 marzo 2021 versus 1° aprile 2019-31 marzo 2020), riscopra la possibilità di accedere all'agevolazione (fermo restando, ovviamente, il rispetto degli altri presupposti di legge previsti). In questa terza ipotesi pur non cambiando la filosofia applicativa, vengono previste percentuali più alte rispetto al primo contributo a fondo perduto Sostegni. Anche qui si attende un provvedimento delle Entrate.



Niente domanda.
I beneficiari del contributo Sostegni 1 non devono fare una nuova richiesta

L'ultima casistica delineata e disciplinata dai commi 16 e seguenti, si libera dal parametro del fatturato per assumere quello reddituale. Il contributo spetterà solo nel caso in cui venga riscontrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Parametri e criteri qui sono tutti da decidere e saranno demandati a un futuro provvedimento delle Entrate.

Tornando alla prima delle quattro soluzioni messe in pista dal Sostegni bis va detto che, in questo caso il contributo dovrebbe partire in automatico senza necessità di dover presentare alcuna domanda.

In pratica, in questo caso, sembra proprio che si debba solamente attendere l'accredito del contributo, così come avvenne con i decreti Ristori di fine 2020 per i codici Ateco all'epoca designati.

Per i possibili beneficiari valgono quindi le medesime regole previste nella prima tornata Ivi compresi i tettoni massimi previsti sui ricavi (10 milioni di euro) e fatturato.

Il contributo è pari al 100% (quindi spetta lo stesso ammontare) rispetto al primo previsto, con i minimi stabiliti pari a 1.000 euro per le ditte individuali e a 2.000 euro per gli altri.

Per coloro che avevano scelto l'opzione di utilizzo in compensazione alternativa all'accredito in conto corrente, il nuovo bonus spendibile in F24, quantificabile come

detto in misura pari al primo, stando al contenuto della nuova norma dovrebbe essere disponibile a partire già dal momento dell'entrata in vigore del decreto Sostegni bis. Tuttavia, visto l'elemento di novità è consigliabile attendere ulteriori indicazioni prima di procedere, non fosse altro per capire se cambierà il codice tributo previsto per la compensazione stabilito in origine dalla risoluzione delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021 (codice 6041 - Contributo a fondo perduto Dl 41/2021).

Alla luce dello scenario delineato, si fa notare come il nuovo decreto sostegni-bis, così come scritto, almeno al momento non riapre i termini per presentare la domanda di cui al Dl 41/2021. Pertanto, considerato che la prima "tranche" del secondo contributo poggia in tutto e per tutto sul primo, è decisamente consigliabile affrettarsi, per chi non lo avesse già fatto, al fine di non perdere la doppia opportunità che oggi si presenta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sostegni bis Gli aiuti all'economia

280 miliardi

LE MORATORIE
Le richieste al sistema bancario da marzo 2020 hanno interessato prestiti per circa 280 miliardi di euro complessivi, di cui 146 miliardi di prestiti erano ancora attivi al 7 maggio scorso. Di questi, ben 117 miliardi di

euro riguardanti le piccole e medie imprese, in base all'articolo 56 del decreto legge 18/2021 (il cosiddetto decreto Cura Italia) sono oggetto dell'intervento di modifica previsto dal Governo Draghi nella bozza di decreto legge Sostegni-bis

Moratoria del credito per la quota capitale fino al 31 dicembre

Ampio respiro. Rispetto alla bozza iniziale del decreto copertura garantita non solo a mutui e leasing ma anche ad anticipi fatture, finimport e bullet

Alessandro Germani

La principale novità del decreto Sostegni bis, rispetto alle bozze circolate in precedenza e in relazione alla moratoria dei prestiti per Pmi e professionisti, è costituita dal fatto che la proroga al 31 dicembre 2021 non riguarda soltanto i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, ma tutte le fattispecie dell'articolo 56 del decreto Cura Italia. Ciò consente di dare maggiore respiro alle imprese.

La moratoria sui finanziamenti prevista in origine dall'articolo 56 del Dl 18/2020 riguarda, sotto il profilo soggettivo, come chiarito dalle Faq del Mef, le micro imprese (cosiddette partite Iva), le piccole e medie imprese (Pmi), i professionisti e le ditte individuali. Si tratta quindi di una misura rivolta per lo più ai soggetti di ridotta dimensione. Sotto il profilo oggettivo, invece, la moratoria ha riguardato (comma 2):

- la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data del 17 marzo 2020 (lettera a);
- la proroga dei prestiti non rateali unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità (lettera b);
- la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza, relativi a mutui e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie (lettera c).

Ricordiamo, poi, che l'ultima proroga per tutte e tre queste fattispecie aveva fissato la scadenza della moratoria al 30 giugno 2021. Ma ciò era stato il frutto di una serie di proroghe che si sono succedute in concomitanza del perdurare della crisi pandemica dal suo avvio a inizio 2020 fino a oggi. La durata di queste misure, introdotte con il Dl 18 del 17 marzo 2020, era ori-

ginariamente prevista fino al 30 settembre 2020. A fronte del perdurare della pandemia, poi, il Governo, con il decreto del 14 agosto 2020 ha esteso la moratoria fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per il turismo). Infine, con la legge di Bilancio 2021 le misure sono state estese fino al 30 giugno 2021.

Ora si registra l'ulteriore proroga che viene prevista dal decreto Sostegni bis e che di fatto sposta il nuovo termine della moratoria al 31 dicembre 2021. Ciò che è importante segnalare è il fatto che, rispetto alle bozze circolate in precedenza, e nelle quali il riferimento era effettuato soltanto con riguardo alle misure dell'articolo 56, comma 2, lettera c) del Dl 18/2020, ovvero per i soli mutui e leasing, la versione definitiva del decreto legge cancella il riferimento alla lettera c), lasciando il solo riferimento al comma 2. Il che dovrebbe significare, evidentemente, che possono beneficiare della proroga tutte le fattispecie sopra citate. In altre parole,



STEFANO MARA

la moratoria al 31 dicembre 2021 dovrebbe poter riguardare:

- le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (ad esempio, linee di cassa, anticipo fatture/RLBa/Export/Contratti, linee di factoring);
 - i prestiti non rateali (ad esempio, finimport, finanziamenti bullet);
 - le rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing.
- Va peraltro ricordato, come chiarito dal Mef, che le misure di cui all'articolo 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (Spv) in base alla legge n. 130/99.

Per beneficiare di questa ulteriore proroga della moratoria occorrerà far pervenire una comunicazione al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021. I soggetti interessati ad avvalersi della possibilità dovranno, quindi, attivarsi entro questo termine.

Come in origine, non sono previste delle forme particolari per la comunicazione. Anzi è da notare che è richiamato solo il comma 2 del predetto articolo 56 e non anche il comma 3, in base al quale l'impresa doveva autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. La norma, tuttavia, precisa che la facoltà si applica alla sola quota capitale, lasciando quindi intendere che invece gli interessi dovranno essere corrisposti ordinariamente.

La misura dovrà essere autorizzata, come per le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato, e si autorizza il Fondo centrale di garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all'articolo 56 del Dl 18/2020, ad aggiornare le proprie disposizioni operative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNICAZIONE ALLA BANCA VIA PEC

La decisione
Proroga al 31 dicembre 2021 per la moratoria sui finanziamenti che riguardano i soggetti di dimensioni minori (partite Iva, microimprese, Pmi di definizione comunitaria, ditte individuali). La nuova proroga pare applicarsi a tutte le fattispecie dell'articolo 56, comma 2, del decreto Cura Italia (ovvero anche anticipi fatture, finimport e bullet) oltre che ai soli mutui e leasing come figurava nelle prime bozze del decreto

La scadenza
Occorre tuttavia che l'impresa si attivi per comunicare alla banca il

fatto di volersi avvalere della nuova proroga, entro la scadenza del 15 giugno 2021 (rispetto al 30 giugno delle prime bozze). Non ci sono formalità particolari ma basta una semplice e-mail via Pec. La moratoria riguarda tuttavia solo le quote capitale, mentre per gli interessi occorrerà di fatto procedere al pagamento delle relative somme alla banca

La condizione
La misura è soggetta ad autorizzazione Ue e il Fondo centrale di garanzia dovrà emanare le nuove istruzioni operative

Il Sole
24 ORE

CONFINDUSTRIA



DIGITAL ROADSHOW 27 MAGGIO EMILIA ROMAGNA

Terza tappa in Emilia Romagna per Innovation Days, il viaggio del Sole 24 Ore e Confindustria che attraverso i territori italiani all'insegna dell'innovazione. La diretta streaming sarà trasmessa dagli studi del Competence Center Bi-Rex.

Mattina | Ore 9:30 - 13:00 | La fabbrica del futuro

I Temi

Il digitale cambia la fabbrica | La spinta della sostenibilità
I nuovi saperi | Tecnologia e Innovazione Digitale nelle PMI

Pomeriggio | Ore 14:30 - 16:30 | Innovazione sostenibile 4.0

I Temi

Gomma-Plastica, Imballaggi e Agroalimentare alla sfida della digitalizzazione e della sostenibilità | Digital Innovation Hub e Competence Center a supporto dell'innovazione aziendale
Tecnologie 4.0 per l'economia circolare | Agevolazioni fiscali per l'innovazione 4.0 e green | Competenze e formazione 4.0

Per registrarsi e seguire la diretta: ilssole24ore.com/id2021

Con l'iscrizione a questa tappa sarà possibile seguire i lavori di tutto il percorso senza effettuare una nuova iscrizione.

Per informazioni: 24oreventi@ilssole24ore.com

Durante l'evento sarà attiva una Live Chat per la condivisione in diretta dei migliori quesiti del pubblico

MAIN PARTNER

24 ORE
SYSTEM

EVENT PARTNER

CON IL CONTRIBUTO DI

CON IL SUPPORTO DI

LOCATION PARTNER

UN EVENTO DI